

R.C.I. 222/2019 del 17/06/2019



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA
19 GIU, 2019
Prot. n. 730/19

**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia
e della Provincia di Terni**

Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia

Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria

***Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio per
la formazione alla professione di Dottore Commercialista***

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
PERUGIA

in persona del **Presidente Dott. Andrea Nasini**

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
TERNI

in persona del **Presidente Dott. Carmelo Campagna**

IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

in persona del **Direttore Professor Libero Mario Mari**

la COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA

di seguito COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

in persona del **Presidente Dott. Francesco Oddi** e del **Direttore ad interim**
della Segreteria **Dott.ssa Michaela Bolotti** (*delegata dal Direttore di Segreteria della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio - prot. n. RU/915/2019 del 08/02/2019*)

Premesso:

- a. Che gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e l'Università degli Studi di Perugia hanno stipulato un Protocollo d'intesa con il quale si prevedono specifiche iniziative formative e di approfondimento scientifico e pratico attinenti le aree di interesse comune;

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.

- b. Che l'Ordinamento professionale (art. 12 del D.Lgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla custodia dell'Albo professionale e del Registro dei tirocinanti ed alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- c. Che in forza dell'Ordinamento professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti istituito presso l'Ordine;
- d. Che ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e, "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- e. Che ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera a) della legge n. 196 del 24.06.1997 (e del D.M. 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico e laureati entro i 18 mesi dal compimento degli esami universitari;
- f. Che il D.M. 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le novità formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
- g. Che, in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari, si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- h. Che la Commissione Tributaria Regionale si dichiara disponibile a mettere a disposizione la propria struttura ad un adeguato numero di tirocinanti affinché, prestando la loro opera si impratichiscano dei servizi resi dalla Commissione e, affiancando il personale addetto, partecipino alle udienze collaborando con i segretari delle singole sezioni e svolgano l'attività di massimazione delle decisioni sotto la direzione del Presidente dell'Ufficio del massimario.
- i. Che i Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e di Terni hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, rispettivamente ad indirizzare e ad accogliere i praticanti Dottori Commercialisti in un tirocinio di Formazione presso gli uffici della Commissione Tributaria Regionale;
- j. Che si possono dunque prospettare, in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze, forme di praticantato dei tirocinanti Dottori Commercialisti, nell'intento di migliorare la loro formazione.

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART.1

I tirocinanti Dottori Commercialisti, iscritti al Registro dei tirocinanti, sono ammessi ad espletare il tirocinio, per il periodo minimo di sei mesi rinnovabile tacitamente fino ad un anno, per almeno 40 ore mensili presso gli uffici della Commissione Tributaria Regionale.

ART.2

Il praticante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione presso gli uffici della Commissione Tributaria Regionale deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

ART. 3

Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, d'intesa con il Dipartimento di Economia, formeranno un elenco di tirocinanti, in relazione alla disponibilità dei posti e lo porranno al Presidente della Commissione Tributaria Regionale.

ART. 4

Il Presidente e il Direttore della Segreteria, collocheranno ciascun praticante che abbia espresso la propria disponibilità in proposito, nell'ambito degli uffici della Commissione Tributaria Regionale.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso la Commissione Tributaria Regionale non possono superare il numero complessivo di 3.

ART. 5

Il programma di tirocinio verrà predisposto da una Commissione costituita dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale, dai Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Direttore del Dipartimento di Economia e/o da loro delegati.

Per ciascun praticante Dottore Commercialista presso un ufficio della Commissione Tributaria Regionale viene predisposto un progetto di tirocinio che prevede:

- il nominativo del tirocinante;
- l'indicazione di un giudice della Commissione Tributaria Regionale, di un Dottore Commercialista e di un Docente, quali Tutori e con funzione di riferimento didattico-organizzativa;
- l'indicazione di un funzionario preposto alla vigilanza delle attività previste dal progetto di tirocinio;
- il percorso, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza presso l'ufficio della Commissione Tributaria Regionale.
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.



ART. 6

I tirocinanti hanno una copertura assicurativa, accesa dall'Ordine all'attivazione del tirocinio presso la C.T.R. e valida per tutta la sua durata, contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio previsto, nonché per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

ART. 7

Il Magistrato coordinatore:

- cura le attività di formazione svolte dai tirocinanti;
- individua i documenti cui possono accedere garantendo la tutela della privacy;
- consente la frequenza alle udienze;
- favorisce e stimola lo studio delle questioni in trattazione attraverso la ricerca di dottrina e giurisprudenza utile alla soluzione delle controversie, privilegiando le questioni di interesse generale, da riportare nella relazione finale del tirocinante;
- coinvolge il praticante nelle attività dell'Ufficio del Massimario;
- assicura che il praticante possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi del personale di cancelleria a garanzia della completezza del processo formativo;
- vista il registro delle presenze e sottoscrive la relazione finale sulle attività svolte, prodotta dal tirocinante attestandone la veridicità e la conformità al progetto formativo;
- riferisce all'Ordine e all'Università circostanze che rendano opportuna la cessazione anticipata.

ART. 8

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante Dottore Commercialista è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del funzionario affidatario e dei Tutori le attività previste dal progetto di tirocinio, con diligenza, correttezza e lealtà;
- studiare diligentemente le questioni e gli approfondimenti sottoposti dal magistrato;
- collaborare con l'Ufficio del Massimario con predisposizione delle minute per l'inserimento dei dati al Cerdef con i criteri, tempi e modalità indicati dall'Ufficio;
- partecipare alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo;
- segnalare la presenza di conflitti di interesse;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio;

- mantenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti;
- mantenere un contatto continuo con l'Ordine, relativamente allo svolgimento del tirocinio.

ART. 9

La Commissione Tributaria Regionale si impegna a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento programmatico di sicurezza elaborato dall'Ente. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente ed il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal D.Lgs. 81/08, sono individuate dalla Commissione Tributaria Regionale e comunicate ai tutori ed allo Studente prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 10

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per sopravvenute esigenze della Commissione Tributaria Regionale medesima, ovvero del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia o di Terni per motivi inerenti l'Ordinamento professionale.

ART. 11

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere economico né per la Commissione Tributaria Regionale, né per gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, né per il Dipartimento di Economia.

ART. 12

A cura della Segreteria della CTR verrà predisposto un registro, vidimato dal Direttore, in cui saranno annotati i giorni e le ore di presenza.

ART. 13

Nei procedimenti trattati durante il loro tirocinio, i praticanti non possono assumere alcun incarico professionale.

ART. 14

Le parti dichiarano di essere informate ed acconsentono che i dati personali raccolti in conseguenza dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione. Per fini statistici i suddetti dati potranno essere comunicati in forma



anonima ai soggetti pubblici che ne facciano richiesta per fini istituzionali ed ai soggetti privati quando lo scopo della richiesta è compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Titolari dei dati personali sono l'amministrazione ospitante, gli Ordini e l'Università.

Le parti dichiarano di essere informate sulle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 15

La presente Convenzione ha durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per iscritto di anno in anno.

ART.16

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Perugia, 17-06-2014

Il Presidente
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Perugia
Dott. Andrea Nasini

Il Presidente
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Terni
Dott. Carmelo Campana

Il Direttore
del Dipartimento di Economia
dell'Università degli Studi di Perugia
Prof. Libero Mario Mari

Il Presidente della
Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria
Dott. Francesco Oddi

Il Direttore *ad interim* della
Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria
Dott.ssa Michaela Bolotti